Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1956, n. **1034.**

Modifica dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale dipendente da aziende ferrotranviarie e degli agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino di ufficio e dattilografo nonchè la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della legge 6 agosto 1954, n 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e semprechè in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.

Il servizio già prestato da tali agenti è valido ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'art. 13 dell'allegato *A* al regio decreto n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di età previsti dall'art. 10 dell'allegato *A* al richiamato decreto n. 148.

Art. 2.

Gli interessati debbono essere iscritti, dalla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

Il servizio già prestato nella categoria del personale avventizio è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale di previdenza.

Ai fini del trattamento di previdenza è data facoltà ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di cui al precedente articolo, di richiedere, mediante riscatto, il riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato in qualità di avventizio secondo le norme stabilite dalla legge 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli agenti dei servizi di navigazione interna aventi qualifiche assimilate.

Art. 4.

Per effetto di quanto disposto dalla presente legge l'appartenenza alla categoria del personale avventizio è limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'art. 8, terz'ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 147.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — MORO — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1035.**

Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto è previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni

familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni è prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori stranieri cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di reciprocità in favore dei cittadini italiani ed ha effetto dalla stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocità è attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.

Art. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del precedente articolo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1036.**

Proroga di validità delle norme contenute nell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

« *a*) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1037.**

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1038.**

Autorizzazione di spesa per le opere di navigazione interna del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi è autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000.

Art. 2.

La spesa di lire 1.200.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957, lire 400.000.000 in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 200.000.000, a carico dell'esercizio 1956-57, si provvederà con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — ZOLI — MEDICI — ANGELINI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. **1039.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in Stregna (Udine).

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 5 dicembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data relativo all'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in Stregna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. **1040.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della B. V. Maria del Rosario, in località Centenaro del comune di Lonato (Brescia).

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblic 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 13 giugno 1955, integrato con dichiarazione del 20 agosto 1955, relativo all'erezione della parrocchia della B. V. Maria del Rosario, in località Centenaro del comune di Lonato (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. **1041.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in frazione Cazzaso del comune di Tolmezzo (Udine).

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 3 febbraio 1953, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1956, relativo all'erezione della parrochia della SS.ma Trinità, in frazione Cazzaso del comune di Tolmezzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. **1042.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Wolfango Vescovo, nella frazione omonima del comune di Drenchia (Udine).

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 28 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 28 dicembre 1955 e 5 maggio 1956, relativo all'erezione della parrocchia di San Wolfango Vescovo, nella frazione omonima del comune di Drenchia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. **1043.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Cappellania o beneficio coadiutorale di San Pietro Apostolo, in frazione Giavons del comune di Rive d'Arcano (Udine).

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 31 dicembre 1955, integrato con postilla 16 aprile 1956 e con dichiarazione 10 settembre 1955, relativo all'erezione in parrocchia della Cappellania o beneficio coadiutorale di San Pietro Apostolo, in frazione Giavons del comune di Rive d'Arcano (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in Cooma alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Sydney (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858 promulgata e resa esecutoria in tutte le provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Cooma alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Sydney (Australia).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1955
Registro n. 57, *foglio n.* 359. — BARNABA
(4321)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1956.

Conferimento al prof. Decio Scardaccione delle funzioni di direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1951, con il quale il prof. dott. Daniele Prinzi è stato nominato direttore della Sezione speciale predetta;

Considerato che il prof. Daniele Prinzi essendogli stato affidato l'incarico di svolgere una indagine in Paesi esteri sulle attività di riforma e di trasformazione fondiaria, resterà assente dall'Ufficio per un periodo che allo stato non può determinarsi;

Vista la proposta del presidente della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, corredata dal parere del Consiglio;

Visto l'art. 11 (settimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Decreta:

Al prof. Decio Scardaccione sono affidate, sino a nuovo provvedimento le funzioni di direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Roma, addì 1° agosto 1956

Il Ministro: COLOMBO

(4378)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1956.

Esonero dalla osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni in materia di apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore contenute nel regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto l'art. 21, commi primo e quinto del regolamento predetto;

Udito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione degli apparecchi di alimentazione prescritto dall'art. 21, commi primo e quinto del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, gli utenti di generatori di vapore da installarsi in centrali termoelettriche, e corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) siano del tipo acquatubolare;

b) siano provvisti di focolare totalmente schermato;

c) funzionino a combustibile solido polverizzato od a combustibile liquido od a gas;

d) siano di potenzialità non inferiore a 100 t/h;

e) siano provvisti di apparecchi di alimentazione che soddisfino a queste prescrizioni;

f) abbiano pompe di alimentazione la cui portata complessiva sia almeno pari al 180 % dell'acqua necessaria per la vaporizzazione corrispondente alla potenzialità massima del generatore o del complesso dei generatori fra loro comunicanti cui esse pompe sono adibite ed a tale effetto per potenzialità massima del generatore o del complesso dei generatori, come sopra definiti, deve intendersi quella che corrisponde al massimo carico continuo dichiarato dal costruttore;

g) per ogni generatore o gruppo di generatori fra loro comunicanti siano adibite non meno di due pompe di alimentazione, alimentate da due diverse fonti di energia, una delle quali deve essere costituita da vapore;

h) la pompa o le pompe azionate da vapore abbiano una portata complessiva pari ad almeno il 60 % dell'acqua necessaria ad una vaporizzazione corrispondente alla potenzialità massima del generatore o dei generatori, come innanzi definita;

i) la pompa o le pompe a vapore di cui ai punti *g*) ed *h*) possono essere sostituite da pompe azionate da energia elettrica subordinatamente alla osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'energia elettrica provenga da reti esterne indipendenti;

2) i generatori siano provvisti di dispositivi di blocco che garantiscano la interruzione immediata dell'alimentazione del combustibile ai generatori stessi in casi di carenza di energia;

3) la centrale sia provvista di commutatore che consenta, in qualsiasi caso di carenza di una delle due fonti di energia elettrica, di allacciare le elettropompe all'altra fonte con automatismo ad intervento immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
CORTESE

(4380)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Cupa, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella

adunanza del 29 agosto 1949 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Cupa, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge;

Vista l'opposizione prodotta dall'avv. Amedeo Fani contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia, comprendente gli immobili segnati in catasto del comune di Perugia al foglio n. 233, ai numeri di mappa 164, 166, 167, 190, 184, 332, 241, 168, 169, 115, 179, 178, 114, 116, 118, 119, 121, 174, 175, 122, 179, 171, 172, 173, 347, 348, 310, 207, 349, 350, 351, 202, 203, 204, 191, 189, 158, 187, 185, 188, 186, 331, 155, 156, 157, 159, 106/A, 325, 110, 109, 360, 111/A, 111/B, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 205, 206, 181, 182, 180, 258, 208, 192, 165, 194, 199, 201, ivi comprese le strade Piaggia Colombata e di San Prospero, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 agosto 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale

Oggi, 29 agosto 1949, ad ore 16,30 si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali nella provincia di Perugia, con appuntamento in via della Cupa dinanzi al collegio della Sapienza, per esame sopraluogo della zona da sottoporre a vincolo nel cosidetto « Fosso della Cupa ».

Sono presenti il presidente della Commissione avv. Luigi Angelini Rota, il vice presidente arch. Arnolfo Bizzarri, soprintendente ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria, il prof. dott. Giovanni Cecchini, rappresentante degli industriali proprietari di case, il prof. Aldo Pascucci, rappresentante dei professionisti ed artisti, l'ing. Giuseppe Grossi in rappresentanza del sindaco di Perugia. Segretario della Commissione il dott. Francesco Santi. Assenti giustificati il marchese Lelio Torelli, presidente dell'Ente provinciale del turismo, e l'avv. Umberto Calzoni, rappresentante degli agricoltori.

La Commissione, che già nelle sedute precedenti aveva riconosciuto la necessità di tutelare la zona detta del « Fosso della Cupa », unica zona di respiro che s'interna sino alla zona centrale della città, e che inoltre presenta estremi di particolare interesse sia dal punto di vista panoramico che ambientale malgrado le nuove costruzioni ivi eseguite senza un preciso criterio di rispetto, decide di sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la zona della Cupa ivi includendovi la Piaggia Colombata con un margine di metri 50 alla destra di chi scende e la strada di San Prospero con un margine di metri 50 alla sinistra di chi scende.

Queste due strade, che formano due lati del triangolo della zona della Cupa, oltre ad avere un carattere particolarissimo, posseggono nelle loro adiacenze edifici monumentali di alto interesse ed inoltre una di esse (via San Prospero) deve essere lasciata libera da ulteriori nuove grandi costruzioni rappresentando il piano base per la vista dell'ampio panorama a sud da parte di chi transita lungo il viale Pompeo Pellini. La zona da vincolare viene precisamente delimitata dalla mappa e dall'elenco uniti al presente verbale.

La Commissione si scioglie alle ore 18,15.

Il presidente: Luigi ANGELINI ROTA

(4320)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca ed attività affini ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 154, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stato istituito in Ancona l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, con il quale è stato approvato il vigente statuto:

Visto il proprio decreto 13 giugno 1956, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente suddetto;

Vista la lettera n. V 12/11935 in data 22 agosto 1956, con la quale il Ministero dei trasporti designa il dottor ing. Giuseppe Lo Monaco quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale in sostituzione del dottor ing. Gino Fiornovelli, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giuseppe Lo Monaco è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca ed attività affini » in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Gino Fiornovelli.

Roma, addì 5 settembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(4379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1956, registro n. 17 Interno, foglio n. 342, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 76.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4382)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 35, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) di un mutuo di L. 12.298.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4386)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Sezze (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 16 giugno 1956, n. 771, registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1956, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 370, è stata rettificata in ettari 44.24.70 l'indicazione della superficie della zona di terreno dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato con l'analogo decreto 19 maggio 1953, n. 147, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 19 giugno 1953 parte prima pag. 2280, comunicato n. 2941, superficie erroneamente ivi riportata in Ha. 50.50.50.

(4384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 1956 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 152), è stato disposto, nei confronti della ditta DE SANGRO Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe e della ditta DE SANGRO Riccardo fu Giuseppe:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza dei decreti Presidenziali 27 dicembre 1952, numeri 3660, 3663, 3661, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 330.93.39);

c) la determinazione in L. 26.672.805 — arrotondate ai sensi di legge a L. 26.670.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli — Sede di Bari — e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 1956 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 151), è stato disposto, nei confronti della ditta DE SANGRO Giuseppe di Riccardo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 155.46.38);

c) la determinazione in L. 12.282.990,57 — arrotondate ai sensi di legge a L. 12.280.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli — Sede di Bari — e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 1956 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 149), è stato disposto, nei confronti della ditta PELLICCIARI Pasquale fu Tommaso:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 10.45.94);

c) la determinazione in L. 747.846 — arrotondate ai sensi di legge a L. 745.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli — Sede di Bari — e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 1956 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 150), è stato disposto, nei confronti della ditta SANTANGELO Giuseppe fu Alberto:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1492, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 16.02.25);

c) la determinazione in L. 695.376 — arrotondate ai sensi di legge a L. 695.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli — Sede di Bari — e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

(4356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 14 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,94	624,95	624,70	624,85	624,88	624,78	624,78	624,85
$ Can.	639 —	640,875	640,50	640 —	639,80	639,05	641 —	638,875	638,875	640,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,82	145,81	145,75	145,81	145,815	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,05	90,04	90,10	90 —	90,05	90,05	90,01	90,04	90,04	90 —
Kr. N.	87,15	87,11	87,16	87,10	87,10	87,15	87,10	87,16	87,16	87,05
Kr. Sv.	120,95	120,95	120,83	120,89	120,95	120,95	120,91	120,95	120,95	120,90
Fol.	163,80	163,76	163,80	163,71	163,72	163,80	163,79	163,78	163,78	163,75
Fr. B.	12,51	12,505	12,51	12,50875	12,51	12,50	12,505	12,511	12,51	12,50
Fr. Fr.	177,45	177,41	177,35	177,38	177,35	177,45	177,37	177,46	177,46	177,35
Fr. Sv. acc.	142,83	142,83	142,90	142,79	142,84	142,85	142,815	142,83	142,83	142,77
Lst.	1741 —	1740,125	1740,75	1740,25	1740 —	1741 —	1740,25	1741,25	1741,25	1740,25
Dm. occ.	148,95	148,90	148,90	148,90	148,89	148,95	148,88	148,97	148,97	148,80

Media dei titoli del 14 settembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,875
Id. 3,50 % 1902	58,45
Id. 5 % 1935	83,85
Redimibile 3,50 % 1934	80,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,35
Id. 5 % 1936	94,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	640,50
1 Franco svizzero lib.	145,812
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	87,10
1 Corona svedese	120,90
1 Fiorino olandese	163,75
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	177,375
1 Franco svizzero acc.	142,802
1 Lira sterlina	1740,25
1 Marco germanico	148,89

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.